

QUINDICESIMA DIRETTIVA 92/86/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1992

recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/8/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, in base alle informazioni disponibili, alcuni coloranti, sostanze, conservanti e filtri ultravioletti ammessi provvisoriamente possono essere definitivamente ammessi, mentre altri devono essere definitivamente vietati o essere ancora ammessi solo per un periodo determinato;

considerando che, ai fini della tutela della salute pubblica, occorre vietare l'impiego di: 1,2-epossibutano, CI 15585, lattato di stronzio, nitrato di stronzio, policarbonato di stronzio, pramocaina, 4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali, 2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali, catecolo, pirogallolo, nitroammine e dialcanolammine;

considerando che, in base ai risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, può essere autorizzato l'impiego nei prodotti cosmetici, con determinate limitazioni e a determinate condizioni e con l'obbligo di riportare sull'etichetta alcune avvertenze allo scopo di tutelare la salute umana, di: cloruro di stronzio, acetato di stronzio, dialcanolammidi di acidi grassi, monoalcanolammine, trialcanolammine e silicato di magnesio idrato;

considerando che, in base ai risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, può essere autorizzato nei prodotti cosmetici, con talune limitazioni e a talune condizioni, l'impiego di: 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato e idrossimetilamminoacetato di sodio, fino al 30 giugno 1993, come conservanti;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

(1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

(2) GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 23.